

Oggetto: **Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi.**

## 1. PREMESSA

In attesa della definitiva fissazione, nella Convenzione triennale 2009 – 2011, degli obiettivi qualitativi e quantitativi da conseguire nel corrente anno, si forniscono gli indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività di prevenzione e contrasto dell'evasione.

... *omissis*...

Passando ai profili più strettamente operativi, si evidenzia che il massimo dell'impegno, ai diversi livelli organizzativi, deve essere in specie diretto:

... *omissis*...

- all'**accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche** in base agli elementi di capacità contributiva, da valutare nel contesto del nucleo familiare, qualora i redditi complessivamente dichiarati non risultino coerenti con la capacità di spesa dimostrata; tenuto conto che le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 83, commi 8 e 9) prevedono un piano straordinario da sviluppare nel triennio 2009-2011, l'accertamento sintetico rappresenta, già nel corrente anno, un obiettivo rilevante da realizzare;
- al **presidio della complessa platea dei soggetti che usufruiscono di regimi fiscali agevolativi**; specifiche analisi di rischio devono consentire a regime di individuare apposite metodologie di controllo;

... *omissis*...

## 2. ATTIVITÀ SPECIFICHE

... *omissis*...

### 2.4 ENTI NON COMMERCIALI

Complementare alle attività di controllo di cui ai precedenti paragrafi (in specie al 2.3), quella svolta nei confronti degli enti appartenenti al terzo settore (enti non commerciali ed ONLUS) riveste, per il corrente anno, una **rilevanza superiore** rispetto al passato. Ciò in linea con quanto disposto dall'art. 30 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha sancito l'esigenza di un censimento sistematico dell'amplissima platea dei soggetti della specie, e dei dati e notizie ad essi relativi, rilevanti ai fini fiscali, finalizzato proprio a "consentire gli **opportuni controlli**" (e che verrà realizzato mediante la comunicazione telematica imposta, con apposito modello, dal citato art. 30).

Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato, a livello locale, allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di **abuso dei regimi agevolativi**, pianificando un numero di controlli idoneo a supportare l'effetto di deterrenza indotto dalla menzionata, nuova normativa.

L'attività di controllo va, quindi, indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali **dissimulate sotto forma di associazioni** culturali, sportive, di formazione e simili (spesso annoverate nella nozione di "circoli privati"). Le dette informazioni possono essere acquisite sia avvalendosi degli strumenti informativi in possesso degli Uffici (Banca dati Onlus, Interrogazioni selettive, ecc.), sia mediante strumenti esterni quali internet, registri gestiti da enti territoriali, informazioni desumibili da

pubblicità commerciale diffusa e così via. Si rammenta, inoltre, che elementi rilevanti ai fini dell'indagine dovranno essere chiesti alle autorità competenti al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di specifiche attività (ad es., autorizzazioni sanitarie per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande).

Le posizioni selezionate, anche sulla scorta della **diretta conoscenza della realtà territoriale**, devono essere caratterizzate da un'alta affidabilità con riferimento all'esito del controllo, in quanto l'attività dovrà comportare un significativo recupero di agevolazioni fiscali illegittimamente fruite.

L'attività istruttoria sarà condotta, di regola, anche mediante **accessi mirati** funzionali al riscontro dell'effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle *ONLUS* e degli enti non commerciali. A tale riguardo, particolare attenzione deve essere posta nella verifica dell'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (regolare convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee), della natura dei beni o servizi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibile con le finalità sociali), dell'eventuale svolgimento di attività commerciali (che potrebbero eccedere quelle pur anche dichiarate), della redazione del rendiconto annuale, della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente, e così via.

Nei casi in cui sussistano indizi di abusi rilevanti, consistenti nell'esercizio di attività economiche con alti giri d'affari e redditività non assoggettate ad imposizione, l'attività istruttoria dovrà sempre svilupparsi mediante **verifiche approfondite**. Per determinare un immediato impatto dissuasivo, le Direzioni Regionali avranno cura di individuare **per ciascuna Provincia** un numero, adeguato alla realtà locale, di posizioni ad alto rischio di abuso da sottoporre a verifica, i cui esiti saranno condivisi con la Direzione Centrale Accertamento (ai fini della più generale analisi dei rischi di evasione nel comparto in parola).

L'effetto di deterrenza andrà altresì amplificato **massimizzando**, nel corrente anno, la notifica degli atti di accertamento o l'avvio della procedura di definizione per adesione.

Va da ultimo rammentata l'importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali nei confronti dei soggetti da iscrivere nell'anagrafe unica delle *ONLUS* nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal decreto ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, di competenza delle Direzioni Regionali e compreso nell'ambito delle *"funzioni strumentali"* all'accertamento.

## **2.5 PERSONE FISICHE**

La macro-tipologia delle persone fisiche deve essere **unitariamente considerata** ai fini dell'analisi del rischio di evasione e delle conseguenti strategie di prevenzione e contrasto.

... *omissis*...

### **2.5.3 Piano straordinario di accertamenti "sintetici"**

L'art. 83, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto l'esecuzione, nel triennio 2009-2011, di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Tale previsione ha l'evidente intento di imprimere un forte impulso a questa importante metodologia accertativa la quale deve essere considerata di **valenza strategica** ai fini di una adeguata prevenzione e contrasto dei più rilevanti rischi di evasione delle persone fisiche.

La riuscita del piano straordinario presuppone una approfondita analisi, propedeutica alla selezione dei soggetti, nel cui ambito gli Uffici dovranno massimizzare l'utilizzo dell'amplissima gamma di dati, notizie ed informazioni di fonte interna, ai quali dovranno aggiungersi ulteriori, di fonte esterna, reperibili a livello locale.

In particolare, dovranno essere ampiamente utilizzati gli elenchi, trasmessi a suo tempo, dei soggetti possessori di beni lusso in forza di contratti di leasing, nonché le liste selettive AU (auto di lusso) e T (incrementi patrimoniali), secondo le direttive impartite con la **circolare n. 49/E del 2007**, alle quali si rinvia raccomandando di seguire i percorsi selettivi ed operativi in essa evidenziati.

Si raccomanda, altresì, di tenere in debita considerazione la profonda trasformazione sociale e i nuovi stili di vita che hanno ampliato lo scenario dei beni e dei servizi indicativi di elevata agiatezza, rispetto a quelli di cui al D.M. 10 settembre 1992 (Indici e coefficienti presuntivi di reddito) valorizzabili con il cosiddetto “redditometro”. I risultati induttivi cui consente di pervenire quest’ultimo strumento vanno pertanto confermati ed implementati anche mediante ulteriori elementi idonei a rappresentare compiutamente la complessiva posizione reddituale del nucleo familiare dei soggetti indagati.

A tal fine, va sviluppata un’attenta ricerca di elementi di spesa e di investimento, indicativi di capacità contributiva, attingendo, oltre che agli elenchi e liste di cui si è detto, alle molteplici banche dati disponibili, quali quelle delle stesse dichiarazioni dei contribuenti, degli atti di registro, degli enti esterni, degli atti presenti presso le Camere di Commercio (ad es. quelli rappresentativi di finanziamenti in conto capitale o in conto esercizio da parte dei soci), della proprietà di autovetture e natanti, e così via.

Ulteriori acquisizioni informative saranno realizzate dagli Uffici mediante specifiche “**campagne**” esterne, **coordinate a livello centrale**, volte al rilevamento di cessioni di beni e di prestazioni di servizi considerabili “di lusso” effettuate da soggetti operanti nelle rispettive circoscrizioni (porti turistici, circoli esclusivi, scuole private, *wellness center*, *tour operator*, e così via).

Si evidenzia che il già citato art. 83 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha anche previsto che al piano straordinario di accertamenti sintetici dovranno fornire un **importante contributo**:

la Guardia di Finanza, mediante una massiccia attività di acquisizione di elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (che va coordinata, a livello locale, con le analoghe iniziative intraprese dagli Uffici dell’Agenzia, conformemente a quanto innanzi disposto);

i Comuni mediante la segnalazione di eventuali situazioni di cui siano a conoscenza rilevanti per la detta determinazione sintetica del reddito.

Si evidenzia altresì che l’esame istruttorio da parte degli Uffici dovrà di norma prendere in considerazione un **arco pluriennale** (tipicamente il quinquennio), in considerazione della logica che presiede all’accertamento con metodo sintetico. L’estensione ad una pluralità di anni d’imposta contigui consentirà di predisporre più articolate argomentazioni di prova in ordine agli effetti economico patrimoniali degli investimenti e dei disinvestimenti in rapporto alle spese “d’esercizio” e, soprattutto, ai fini della dimostrazione di un eventuale poco plausibile sottodimensionamento sistematico dei redditi complessivi dichiarati nel corso degli anni.

In ogni caso, anche in conformità di quanto disposto dal più volte menzionato art. 83, sarà data **priorità** alle posizioni per le quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi o non risulta alcun debito d’imposta nella dichiarazione presentata.

... *omissis*...

[Estratto a cura del dott. Giampiero Sammartini]